



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 11 DEL 25 MAGGIO 2021

Oggetto: Bando di Gara relativo al servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e Servizi Complementari di Igiene Urbana per i comuni di Arsita, Bisenti e Castiglione Messer Raimondo (CIG: 8454241460) – Approvazione schema di contratto.

L'anno 2021, il giorno 25 del mese di maggio, il Commissario Straordinario, Dott. Dario Ciamponi, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 del 4 Dicembre 2020, assistito dall'Ing. Nicola Frattura, Direttore Tecnico dell'Ente:

RICHIAMATO

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 emesso in data 4 Dicembre 2020, notificato al Consorzio, tramite pec dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo (dpc026@pec.regione.abruzzo.it) in data 14/01/2021, mediante il quale il Presidente della Giunta Regionale, a decorrere dal 14/01/2021, attribuisce al Commissario Straordinario tutti i poteri consistenti nell'esercizio di tutte le funzioni degli organi dell'Ente commissariato previste dalla normativa vigente, assicurando una corretta gestione del ciclo dei rifiuti e concorrendo alla realizzazione degli obiettivi della L. R. n. 36/2013;

ATTESO

che il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba - Fino” ha, tra i suoi compiti istituzionali quello di: “omissis .. realizzazione e gestione di impianti di tipo comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed il recupero dei materiali (art. 3, co.1) .. omissis realizzazione di studi, progetti ed investimenti in relazione all'organizzazione dei servizi di raccolta, smaltimento e riciclaggio di rifiuti (art. 3, co. 1, lett. c) ... omissis”;

PREMESSO

che:

- il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino”, di seguito Consorzio, è un Consorzio obbligatorio istituito con ex L.R. 08.09.1988, n. 74 in applicazione dell'ex D.P.R. 10.09.1982, n. 915, si configura Azienda speciale ai sensi dell'art. 1, co. 4 dello Statuto (BURA n. 5 Straordinario del 10.07.1998), ente strumentale dei n. 8 Comuni consorziati, ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e che gestisce attività a rilevanza economica (gestione integrata dei rifiuti urbani);
- con Determina n. 1 in data 28/11/2019, il Direttore Tecnico del Consorzio prendeva atto che il Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani e Servizi di Igiene Urbana, svolti in regime di appalto dalla Ditta A.M. Consorzio Sociale per cinque comuni della Vallata del Fino, tra cui i Comuni di Arsita, Bisenti e Castiglione Messer Raimondo, scadeva il giorno 31/12/2020;
- con proprie Deliberazioni, i comuni di Arsita, di Bisenti e Castiglione Messer Raimondo, rispettivamente n. 2 del 29 gennaio 2020 C.C., n. 2 del 29 gennaio 2020 del C.C. e n. 2 del 30 gennaio 2020 del C.C.; affidavano al Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba-Fino” lo *“Svolgimento di tutte le attività necessarie, ivi incluse quelle finalizzate agli accertamenti richiesti dall'art. 34, comma 20 e 21 del DL 179/2012, al fine di porre in essere la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e servizi complementari di igiene urbana, con il sistema porta a porta, in forma unitaria con i Comuni della Vallata del Fino”*
- il Commissario Straordinario pro tempore del Consorzio con proprie Deliberazioni Commissariali:



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

- n. 3 in data 31/01/2020, avviava le procedure per l'affidamento del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e Servizi Complementari di Igiene Urbana per i Comuni di Arsita, Bisenti e Castiglione Messer Raimondo nominando il R.U.P., nella persona del sottoscritto Dott. Nicola Frattura, e l'aiuto R.U.P., nella persona del Geom. Amedeo Cacciatore;
- n. 18 in data 16/07/2020, approvava la Relazione ex D.L. 18/12/2012 n. 179, Art. 34, commi 20 e 21;
- n. 21 in data 18/08/2020, dava l'incarico alla DigitalPA s.r.l., Via S. Tommaso D'Aquino, 18/a, 09134 Cagliari, per la fornitura della necessaria assistenza alla gara telematica;
- n. 23 in data 31/08/2020, approvava gli atti di gara, così come predisposti dall'Area Tecnica dello stesso Consorzio, per l'espletamento di un pubblico appalto del tipo a procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, precisando che, ai sensi dell'art. 69 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, l'aggiudicazione poteva avvenire anche in caso di presentazione di una sola offerta;
- il R.U.P., con proprie seguenti Determinazioni:
 - n. 3 in data 10/09/2020, proponeva i criteri e le modalità per la nomina delle Commissioni Giudicatrici;
 - n. 4 in data 15/09/2020, stabiliva l'espletamento di un pubblico appalto per l'affidamento del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e Servizi Complementari di Igiene Urbana per i Comuni di Arsita, Bisenti e Castiglione Messer Raimondo;
- in data 12/10/2020 ed in data 14/10/2020 veniva pubblicato il Bando di Gara, rispettivamente sulla G.U.C.E. e sulla G.U.R.I., V serie speciale – contratti pubblici n. 120)
- il Commissario Straordinario pro tempore del Consorzio, con propria Deliberazione Commissariale n. 28 in data 11/11/2020, approvava i criteri e le modalità per la nomina delle Commissioni Giudicatrici e nominava il Responsabile del Procedimento per lo svolgimento di tutti gli atti inerenti e conseguenti;
- il Responsabile del Procedimento, con proprie seguenti Determinazioni:
 - n. 23 in data 18/11/2020 approvava e pubblicava l'avviso pubblico e relativo schema di domanda, propedeutico alla nomina per dette Commissioni Giudicatrici;
 - n. 26 in data 07/12/2020, approvava l'Albo dei Commissari di Gara;
- il Commissario Straordinario pro tempore del Consorzio, con propria Deliberazione Commissariale n. 29 in data 10/12/2020, nominava la Commissione Giudicatrice;
- il termine di scadenza per il concorso a detto Bando di Gara veniva fissato alle ore 12:00 del 14/11/2020;
- in data 10/12/2020, alle ore 10:03, veniva dato inizio all'esperimento della procedura di gara telematica, constatando che alla scadenza del suddetto termine, l'unico partecipante al concorso risultava essere la ditta A.M. Consorzio Sociale, con sede in Pineto, Via G. Garibaldi, 63, P.I. 00915970677;
- in data 29/12/2020, formalizzata la composizione della Commissione Giudicatrice, nelle persone dell'Avv. Lorenzo Passeri, in qualità di Presidente, del Dott. Paolo Centorame e dell'Arch. Massimiliano Caraceni, in qualità di componenti, ed acclarato che tutti i membri della Commissione stessa, tenuto conto dell'unica ditta partecipante, erano compatibili con lo svolgimento delle proprie funzioni, insediata la Commissione, il Presidente dava inizio ai lavori;
- con nota in data 04/01/2020, acquisita al protocollo del Consorzio in data 11/01/2021, la ditta PINECO soc. coop. sociale, con sede in Pineto alla Via G. Garibaldi 63, comunicava al Consorzio l'avvenuta fusione, per incorporazione, della ditta A.M. Consorzio Sociale e l'assunzione di diritti e obblighi derivanti da quest'ultima;
- in data 03/02/2021 la Commissione Aggiudicatrice concludeva il proprio compito proponendo l'aggiudicazione dell'appalto all'unica ditta concorrente;
- in data 25/03/2021 il R.U.P. a conclusione dell'esame dei rilievi e delle considerazioni espressi dalla Commissione Giudicatrice, rimetteva una dettagliata relazione, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale, nella quale risultavano indicate tutte le considerazioni dello stesso R.U.P. che concludeva ritenendo condivisibile la proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice e che tale proposta poteva essere eseguibile nel rispetto di tutte le considerazioni espresse nella propria relazione;



CONSORZIO COMPENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

- in data 08/04/2021 Commissario Straordinario pro tempore del Consorzio con propria Deliberazione Commissariale n. 7, aggiudicava definitivamente il servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e Servizi Complementari di Igiene Urbana per i comuni di Arsita, Bisenti e Castiglione Messer Raimondo, alla ditta A.M. Consorzio Sociale, ovvero alla ditta PINECO Società Cooperativa Sociale, con sede in Pineto alla Via G. Garibaldi n. 63, che ha incorporato per fusione la ditta concorrente A.M. Consorzio Sociale, e procedeva alla consegna in via d'urgenza alla ditta aggiudicataria a far data dal 01/05/2021, nelle more delle verifiche di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 8, GESTIONE COMMISSARIALE Via Emilio Mattucci, sn – 64032 ATRI (TE) Tel. 085.8797612 Fax 085.8780923 C.F. 90006190673 – P.Iva 01010730677 e-mail: consorziopiombafino@pec.it - consorziopiombafino@libero.it pag. 4/5 comma 1, lettera a), dalla L. 120/2020 di conversione del D.Lgs, 76/2020, condizionanti l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione, la quale efficacia è necessaria ai fini della stipula del contratto;

VERIFICATE

tutte le certificazioni richieste in sede di gara ed in particolare la comprovata iscrizione alla White List di cui alla L. 11 agosto 2014, n. 114 – conversione del DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90;

RITENUTO

di dover procedere alla stipula del Contratto di Servizio con la ditta aggiudicataria, Pineco Consorzio sociale;

ESAMINATO

Lo schema di contratto redatto dal Direttore Tecnico, Dott. Nicola Frattura, che si allega alla presente Deliberazione sotto la lettera “A”

VISTI

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);
- la Legge del 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la legge 36/2013;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- la DGR n. del 05.12.2016;
- il DPGR n. 85/2020;

PRESO ATTO

- dei pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, ed espressi come segue:
- favorevole del Commissario Straordinario;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte sostanziale del presente atto
2. approvare lo schema di contratto che si allega alla presente sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
3. di espletare tutte le verifiche di legge al fine della definitiva sottoscrizione del Contratto;
4. di procedere alla firma definitiva del Contratto in qualità di legale rappresentante del Consorzio;



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Verbalizzante

Nicole Fatture

Il Commissario Straordinario

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.

-----<-----

Parere di regolarità tecnica: favorevole del Dott. Dario Ciamponi



**CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
“AREA PIOMBA FINO”**

GESTIONE COMMISSARIALE

Si attesta che il presente atto Deliberazione Commissariale n. 11 del 25 maggio 2021

Ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa è pubblicato all'albo pretorio online per
quindici giorni a far data dal 09/06/2021

L'Incaricato del servizio



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

Allegato “A”

Schema di contratto di appalto per l'affidamento del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e Servizi Complementari di Igiene Urbana.

Indice

PREMESSE	pag	1
Art. 1 Affidamento	pag	5
Art. 2 Oggetto dell'appalto	pag	6
Art. 3 Durata dell'appalto	pag	7
Art. 4 Subappalto	pag	8
Art. 5 Documenti del Contratto	pag	9
Art. 6 Responsabilità dell'Appaltatore	pag	9
Art. 7 Corrispettivo dell'appalto	pag	11
Art. 8 Modalità di pagamento	pag	12
Art. 9 Adeguamento e variazione del servizio	pag	14
Art. 10 Invariabilità del canone e revisione	pag	14
Art. 11 Deposito cauzionale	pag	14
Art. 12 Vigilanza e controllo	pag	15
Art. 13 Penali	pag	15
Art. 14 Esecuzione d'ufficio	pag	18
Art. 15 Risoluzione del Contratto	pag	18
Art. 16 Modifiche unilaterali del Servizio in Appalto	pag	19
Art. 17 Recessione unilaterale	pag	19
Art. 18 Subentro nel rapporto contrattuale	pag	21
Art. 19 Controversie	pag	21
Art. 20 Restituzione di beni strumentali	pag	21
Art. 21 Rinvio	pag	21



CONSORZIO COMPENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

In Atri, presso la sede del Consorzio Compensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba-Fino”, in Via E. Mattucci, civ. s.n., in data __/__/____

PREMESSE

- a) il Consorzio Compensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino”, di seguito Consorzio, è un Consorzio obbligatorio istituito con ex L.R. 08.09.1988, n. 74 in applicazione dell'ex D.P.R. 10.09.1982, n. 915, si configura Azienda speciale ai sensi dell'art. 1, co. 4 dello Statuto (BURA n. 5 Straordinario del 10.07.1998), ente strumentale dei n. 8 Comuni consorziati, ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e che gestisce attività a rilevanza economica (gestione integrata dei rifiuti urbani);
- b) con proprie Deliberazioni, i comuni di Arsita, di Bisenti e Castiglione Messer Raimondo, rispettivamente n. 2 del 29 gennaio 2020 C.C., n. 2 del 29 gennaio 2020 del C.C. e n. 2 del 30 gennaio 2020 del C.C.; affidavano al Consorzio Compensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba-Fino” lo *“Svolgimento di tutte le attività necessarie, ivi incluse quelle finalizzate agli accertamenti richiesti dall'art. 34, comma 20 e 21 del DL 179/2012, al fine di porre in essere la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e servizi complementari di igiene urbana, con il sistema porta a porta, in forma unitaria con i Comuni della Vallata del Fino”*;
- c) il Commissario Straordinario pro tempore del Consorzio con proprie Deliberazioni Commissariali:
 - n. 3 in data 31/01/2020, avviava le procedure per l'affidamento del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e Servizi Complementari di Igiene Urbana per i Comuni di Arsita, Bisenti e Castiglione Messer Raimondo e nominava il R.U.P. nella persona del sottoscritto Dott. Nicola Frattura;
 - n. 18 in data 16/07/2020, approvava la Relazione ex D.L. 18/12/2012 n. 179, Art. 34, commi 20 e 21;
 - n. 23 in data 31/08/2020, approvava gli atti di gara, così come predisposti dall'Area Tecnica dello stesso Consorzio, per l'espletamento di un pubblico appalto del tipo a procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, precisando che, ai sensi



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

dell'art. 69 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, l'aggiudicazione poteva avvenire anche in caso di presentazione di una sola offerta;

d) il R.U.P., con proprie seguenti Determinazioni:

- n. 3 in data 10/09/2020, proponeva i criteri e le modalità per la nomina delle Commissioni Giudicatrici;
- n. 4 in data 15/09/2020, stabiliva l'espletamento di un pubblico appalto per l'affidamento del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e Servizi Complementari di Igiene Urbana per i Comuni di Arsità, Bisenti e Castiglione Messer Raimondo;

e) in data 12/10/2020 ed in data 14/10/2020 veniva pubblicato il Bando di Gara, rispettivamente sulla G.U.C.E. e sulla G.U.R.I., V serie speciale – contratti pubblici n. 120;

f) il Commissario Straordinario pro tempore del Consorzio, con propria Deliberazione Commissariale n. 28 in data 11/11/2020, approvava i criteri e le modalità per la nomina delle Commissioni Giudicatrici e nominava il Responsabile del Procedimento per lo svolgimento di tutti gli atti inerenti e conseguenti;

g) il Responsabile del Procedimento, con proprie seguenti Determinazioni:

- n. 23 in data 18/11/2020 approvava e pubblicava l'avviso pubblico e relativo schema di domanda, propedeutico alla nomina per dette Commissioni Giudicatrici;
- n. 26 in data 07/12/2020, approvava l'Albo dei Commissari di Gara;

h) il Commissario Straordinario pro tempore del Consorzio, con propria Deliberazione Commissariale n. 29 in data 10/12/2020, nominava la Commissione Giudicatrice;

i) il termine di scadenza per il concorso a detto Bando di Gara veniva fissato alle ore 12:00 del 14/11/2020;

j) in data 10/12/2020, alle ore 10:03, veniva dato inizio all'esperimento della procedura di gara telematica, constatando che alla scadenza del suddetto termine, l'unico partecipante al concorso risultava essere la ditta A.M. Consorzio Sociale, con sede in Pineto, Via G. Garibaldi, 63, P.I. 00915970677;

k) in data 29/12/2020, formalizzata la composizione della Commissione Giudicatrice, nelle persone dell'Avv. Lorenzo Passeri, in qualità di Presidente, del Dott. Paolo Centorame e dell'Arch. Massimiliano Caraceni, in qualità di componenti, ed acclarato che tutti i membri



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

della Commissione stessa, tenuto conto dell'unica ditta partecipante, erano compatibili con lo svolgimento delle proprie funzioni, insediata la Commissione, il Presidente dava inizio ai lavori;

- l) con nota in data 04/01/2020, acquisita al protocollo del Consorzio in data 11/01/2021, la ditta PINECO soc. coop. sociale, con sede in Pineto alla Via G. Garibaldi 63, comunicava al Consorzio l'avvenuta fusione, per incorporazione, della ditta A.M. Consorzio Sociale e l'assunzione di diritti e obblighi derivanti da quest'ultima;
- m) in data 03/02/2021 la Commissione Aggiudicatrice concludeva il proprio compito proponendo l'aggiudicazione dell'appalto all'unica ditta concorrente;
- n) in data 25/03/2021 il R.U.P. a conclusione dell'esame dei rilievi e delle considerazioni espressi dalla Commissione Giudicatrice, rimetteva una dettagliata relazione, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale, nella quale risultavano indicate tutte le considerazioni dello stesso R.U.P. che concludeva ritenendo condivisibile la proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice e che tale proposta poteva essere eseguibile nel rispetto di tutte le considerazioni espresse nella propria relazione;
- o) il Commissario Straordinario pro tempore del Consorzio, con propria Deliberazione Commissariale n. 7 in data 8 aprile 2020, conformemente alle conclusioni del R.U.P., aggiudicava la gara alla PINECO Società Cooperativa Sociale;
- p) sono state eseguite le verifiche di Legge sui requisiti dell'aggiudicatario;
- q) l'aggiudicatario ha prodotto la garanzia definitiva nei modi e nelle forme prescritti dal D.Lgs. 50/2016;
- r) l'aggiudicatario ha prodotto la seguente documentazione richiesta dal Capitolato Speciale d'Appalto per la sottoscrizione del contratto:
 - Copia della cauzione definitiva nelle forme e modalità previste dall'articolo 93, commi 2 e 3, e dall'articolo 103 del D.lgs. 50/2016;
 - Copia delle polizze assicurative di cui all'art. 23, del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Copia del Documento di Valutazione del Rischio di cui all'art. 28 e seguenti del 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto, ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto;



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

- copia dell'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta e redatto dall'Aggiudicataria sotto la propria responsabilità dal quale si evince la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (*RSPP, RLS, SPP, Medico Competente ecc.*), comprensivi di nominativi e di recapiti, ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- attestazione dell'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- copia del piano di formazione futuro inerente alle attività riguardanti il presente appalto, ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- notifica del nominativo del Responsabile dell'appalto e consegna delle copie conformi agli originali degli atti di nomina e di conferimento dei poteri di rappresentanza, ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- attestazione del domicilio dell'Appaltatore corredato di un numero di telefono, numero di fax e indirizzo di posta elettronica, per le finalità eventuali di cui art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto e per tutte le comunicazioni relative all'appalto;
- attestazione della sede della sede operativa;
- attestazione delle posizioni assicurative del personale, copia delle denunce alle ASL territorialmente competenti, prescritte dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, copia delle denunce agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;

tutto ciò premesso ed in conseguenza di quanto sopra, di comune accordo tra le parti, è stato convenuto quanto segue.

Avanti a me, Dario Ciamponi, nato a Popoli il 6 luglio 1968, C.F. CMPDRA68L06G878U, Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba-Fino” (giusta nomina con D.P.G.R. Abruzzo n. 85 del 4 dicembre 2020), in qualità di legale rappresentante di detto Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba-Fino”, Ufficiale rogante degli atti nei quali è parte il, si sono costituiti:

- il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba-Fino”, con sede in Via E. Matteucci, snc, Codice Fiscale 90006190673, P.IVA 01010730677, R.E.A.



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

TE – 119852, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia (TE), rappresentata del Dott. Dario Ciamponi, nato a Popoli il 6 luglio 1968, C.F. CMPDRA68L06G878U, (nel prosieguo indicata con la dizione “Consorzio”);

e

- la ditta PINECO Società Cooperativa Sociale, con sede in Via Garibaldi, n. 63 – 64025 Pineto (TE), Codice Fiscale 01714880679, P.IVA 01714880679, R.E.A. TE - 146740, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia (TE) rappresentata da Mirco Fulminis, nato ad Atri il 27 marzo 1975, C.F. FLMMRC75C27A488Q, (nel prosieguo indicato con la dizione “Appaltatore”);

detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale rogante, Dario Ciamponi, sono certo, rinunciando con il mio consenso ai testimoni, stipulano e convengono quanto segue.

Art. 1 – Affidamento

1.1. Il Dott. Dario Ciamponi, nella sua qualità di Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba-Fino”, a ciò autorizzato quale legale rappresentante dello stesso Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba-Fino”, affida alla ditta PINECO Società Cooperativa Sociale di Pineto e, per essa al suo legale rappresentante Mirco Fulminis, il quale accetta, l'affidamento del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e Servizi Complementari di Igiene Urbana per i Comuni di Arsita, Bisenti e Castiglione Messer Raimondo.

Art. 2 – Oggetto del contratto

2.1. l'appalto ha per oggetto i servizi e le forniture indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché nei Fascicoli 1, 2, 3, 4 e 5 contenuti nella “Busta B” degli atti di gara così come sommariamente di seguito indicate.

2.1.1. raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui all'art. 184 c.2 da lett. a) ad f) del d.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. ed in particolare:



CONSORZIO COMPENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

- raccolta domiciliare della frazione secca non recuperabile, della frazione organica, della carta e del cartone, della plastica, del vetro e dei metalli (lattine e banda stagnata), prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, e degli scarti verdi prodotti dalle utenze domestiche;
- raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi ex RUP quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F prodotti da utenze domestiche;
- raccolta domiciliare su chiamata dei rifiuti ingombranti, dei RAEE prodotti da utenze domestiche;
- Realizzazione e gestione del Centro di Raccolta, comprensivo del presidio, dello svuotamento dei contenitori e quant'altro necessario, di cui agli allegati 3.1, 3.2 e 3.3, Fascicolo 2, avente per oggetto *“ELENCO PROPOSTE MIGLIORATIVE ED INTEGRATIVE”*, parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- fornitura e gestione cassette informatizzate di cui agli allegati 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, Fascicolo 2, avente per oggetto *“ELENCO PROPOSTE MIGLIORATIVE ED INTEGRATIVE”*, parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- trasporto dei rifiuti indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di trattamento, riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare, compreso ogni onere/ricavo di smaltimento finale e/o trattamento e/o recupero come descritti nel presente capitolato;

2.2. altri servizi complementari compresi trasporti ad impianti autorizzati;

2.3. realizzazione e gestione di un sistema di tracciabilità e contabilizzazione del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze;

2.4. campagna di comunicazione e sensibilizzazione.

2.5. Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti speciali pericolosi di cui al comma 3 dell'art 184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. provenienti da attività produttive e commerciali ovvero originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore/detentore, esclusi quelli prodotti dalla attività interne di manutenzione dei beni di proprietà dell'Consorzio.

2.6. Resta inteso che i servizi e le attività oggetto del presente Contratto, nonché le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, sono meglio descritti nei documenti di cui



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

all'art. 5 del presente Contratto e dovranno essere svolte dall'Aggiudicatario in conformità ai medesimi e all'Offerta Tecnica allegata.

Art. 3 – Durata dell'Appalto

- 3.1. Il contratto avrà la durata di sei anni (settantadue mesi), eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni (ventiquattro mesi) a totale ed esclusiva discrezione del Consorzio Piomba Fino, previa comunicazione tramite lettera raccomandata, di almeno sei mesi prima della scadenza. Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto di diritto e di fatto, salvo una proroga di mesi sei come specificato al comma seguente.
- 3.2. Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, l'Aggiudicatario previa richiesta dell'Ente, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "*prorogatio*" nel termine massimo di sei mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.
- 3.3. L'Aggiudicatario dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti, che potranno subentrare nel corso dell'appalto.
- 3.4. Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'A.G.I.R., di cui alla L.R. n. 213/2016, il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente. È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto. È fatta salva, inoltre, la corresponsione del prezzo residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere od altri investimenti) che rimangono in proprietà all'Ente. Il prezzo residuo dei già menzionati investimenti è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino ad allora dallo stesso percepiti.

Art. 4 – Subappalto

- 4.1. In ordine a tale possibilità si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in essere, e nello specifico dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016.
- 4.2. In particolare, si richiama:



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

- l'obbligo, ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del D.lgs. 50/2016, dell'Impresa di depositare il contratto di subappalto all'Ente entro venti giorni dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- l'obbligo, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.lgs. 50/2016, dell'Impresa di praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

4.3. L'autorizzazione del subappalto, non esime la Ditta dalle responsabilità derivatigli dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.

4.4. In ogni caso l'intenzione di procedere a subappalto di uno o più servizi o prestazioni oggetto del presente Capitolato dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, nei modi previsti dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, pena la non possibilità di ricorrervi.

Art. 5 – Documenti del Contratto

5.1. Fanno integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il disciplinare prestazionale degli elementi tecnici di esecuzione dei servizi base;
- il piano programma organizzativo di esecuzione del servizio proposto dall'impresa in sede di gara, comprese le proposte migliorative, e più in particolare i Fascicoli 1, 2, 3, 4 e 5, con i relativi allegati, contenuti nella busta “B” degli atti di gara;
- il piano operativo di sicurezza da redigersi a cura dell'impresa aggiudicataria.

Art. 6 – Responsabilità dell'Appaltatore

6.1. L'impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

6.2. È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di provvedere:

- alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno tre milioni di Euro per ciascun automezzo;



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

- a stipulare una polizza assicurativa pluri-rischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) degli eventuali contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti, in quanto l'amministrazione non ne riconoscerà alcun rimborso;
- a stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto ed in caso di rinnovo o proroga fino a nuova scadenza, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:
 - a) **responsabilità civile verso terzi:** la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere civilmente dall'Amministrazione o da terzi. Sono considerati nel novero dei terzi l'Ente, verso la quale l'impresa appaltatrice in caso di sinistro non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 cc fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa dell'impresa appaltatrice. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a tre milioni di Euro per ogni singolo sinistro;
 - b) **responsabilità civile verso prestatori di lavoro:** la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a tre milioni di Euro per ciascun prestatore di lavoro;
 - c) **responsabilità civile per inquinamento:** la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere, causati nell'esecuzione



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

dell'appalto. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a due milioni di Euro.

6.3. L'impresa appaltatrice resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali previsti nelle già menzionate polizze assicurative.

6.4. L'impresa appaltatrice dovrà fornire all'Ente, in sede di stipula del contratto, copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile (RCT e RCO).

Art. 7 – Corrispettivo dell'Appalto

7.1. L'importo per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, derivante dall'offerta economica, per il periodo di durata contrattuale, è pari a **Euro 2.667.600,00 (oltre IVA)**, così come di seguito ripartito:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) Importo del servizio ribassato (€/anno 311.454,00 x anni 6) | € 1.868.724,00 |
| b) Oneri per la sicurezza (€/anno 3.146,00 x anni 6) | € 18.876,00 |
| c) Oneri per il trattamento, recupero e smaltimento, c. A) e B), Art. 16 del Cap.to Spec.le d'Appalto (€/anno 130.000,00 x anni 6) | € 780.000,00 |

7.2. L'importo complessivo s'intende remunerativo per le prestazioni previste nel Capitolato e relativi allegati, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso e nell'offerta tecnica dell'Aggiudicatario, con l'esplicita ammissione che l'Aggiudicatario abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi ed i necessari sopralluoghi, ivi incluse tutte le spese dirette ed indirette per il personale, inclusi i contributi e gli accantonamenti. Il corrispettivo comprende, inoltre, gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale per i materiali e le attrezzature, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed immobili e quant'altro necessario per l'espletamento dei servizi, le spese generali, gli accessori, le tasse, l'utile dell'impresa, le assicurazioni e qualsiasi



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

altra imposta presente e futura, che la legge impone a carico dell'Aggiudicatario, così come tutti gli oneri di smaltimento e/o trattamento e qualsivoglia contributo e/o ricavo come specificato nel Capitolato e relativi allegati.

7.3. Durante il periodo di validità del contratto di appalto, l'Ente si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l'entità dei servizi appaltati, inerenti all'oggetto del contratto, nel rispetto dell'art.106 del D.lgs 50/2016.

7.4. Spettano, pertanto, all'Ente, a completo compenso degli oneri assunti col presente capitolato:

- il pagamento del canone annuo risultante dall'aggiudicazione della gara d'appalto;
- i compensi per gli eventuali servizi speciali e straordinari non compresi nell'appalto al precedente art. 1, che dovranno essere pagati a parte, sempre che siano stati preventivamente e regolarmente richiesti per iscritto dall'Ente, e che il loro corrispettivo sia stato concordato anch'esso preventivamente

Art. 8 – Modalità di Pagamento

8.1. L'importo annuo di cui ai punti a) e b), comma 7.1, dell'Art. 7, verrà corrisposto in rate mensili (calcolate pari ad un dodicesimo dell'importo annuo), con pagamento a 60 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

8.2. L'importo di cui al punto c) del precedente comma 5.1, dell'Art.5, verrà corrisposto, con la stessa modalità di cui al precedente comma 6.1, in rate mensili (calcolate pari ad un dodicesimo dell'importo annuo) con pagamento a 60 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

8.3. L'importo di cui al punto c) del precedente comma 5.1, Art. 5, è soggetto a conguaglio annuale così come disposto al sottoparagrafo 5, paragrafo 1, comma A), ART. 16, del Capitolato Speciale d'Appalto, estendendo tale modalità di conguaglio anche al comma B), ART. 16, Capitolato Speciale d'Appalto, precisando che la valutazione del costo di trattamento/smaltimento posto a base di gara è stata effettuata:

- per i rifiuti organici, considerando un quantitativo di rifiuti trattati di circa **250,00 ton/a** per una tariffa di trattamento/smaltimento pari a **150,00 €/ton**, oltre ad altri oneri di legge;



CONSORZIO COMPrensORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

- per i rifiuti ingombranti non recuperabili, considerando un quantitativo di rifiuti smaltiti pari a circa **75,00 ton/a** per una tariffa di trattamento/smaltimento pari a **180,00 €/ton**, oltre ad altri oneri di legge.

- 8.4. Il conguaglio di cui al precedente punto 6.3., verrà calcolato considerando solo la parte eccedente al 5% (cinque per cento), in caso di aumento, o la parte mancante al 5% (cinque per cento), in caso di diminuzione.
- 8.5. Le fatture di cui ai precedenti punti 6.1. e 6.2. dovranno, preliminarmente al pagamento, essere viste dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto al fine di attestare la regolare esecuzione del servizio e l'osservanza degli obblighi contrattuali.
- 8.6. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, l'Aggiudicatario si obbliga al rispetto della Legge 136 del 13 agosto 2010. In relazione al disposto dell'art.3 della L. 13.8.2010 n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, la ditta prima della stipula del contratto, dovrà comunicare il C/C postale o bancario dedicato con le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.
- 8.7. Nel caso di pagamenti che risultassero non corrisposti nei termini previsti dal presente articolo, verranno applicati gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente.
- 8.8. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alle rate mensili successive alla redazione del verbale di accordo fra l'Ente e l'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. ___ del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 8.9. In caso di crediti maturati dall'Ente, dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, viene sospeso il pagamento fino a presentazione di nota d'accredito, da emettersi entro 15 giorni dalla data di richiesta formulata dall'Ente.
- 8.10. L'Ente potrà contestare l'esattezza dei conteggi effettuati dall'Aggiudicatario a mezzo lettera raccomandata, contenente l'indicazione specifica delle inesattezze riscontrate. In caso di contestazione, alle parti è concesso un ulteriore termine di 30 giorni per concordare, definire ed approvare i contenuti del conguaglio.
- 8.11. Sono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri per il pagamento di tasse, imposte, canoni, censi, livelli che gravino o possano gravare in futuro sul servizio.



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

Art. 9 – Adeguamento e variazione del servizio

- 9.1. L'impresa appaltatrice s'impegna, senza alcuna variazione del canone contrattuale, ad aumentare, estendere o variare anche in diminuzione, su richiesta dell'Ente, i servizi indicati nel presente Capitolato. In tale ipotesi verranno considerate, a livello economico-contrattuale, solo le variazioni che comportino oltre il 5% (cinque per cento) di variazione in più o in meno dei costi dei singoli servizi, derivanti ad esempio dal numero di utenze servite o dalla fornitura di contenitori aggiuntivi, ecc.
- 9.2. L'Ente potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili.
- 9.3. L'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.
- 9.4. Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria redatta dall'Ufficio Tecnico, prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati dalla Ditta in sede di offerta.
- 9.5. Nel caso in cui, invece, sia necessario introdurre nell'appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti, per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti secondo i principi di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016, nonché sulla base del prezzario di cui all'allegato D) al Disciplinare Tecnico.

Art. 10 – Invariabilità del canone e revisione

- 10.1. L'importo annuo di cui ai punti a) e b), comma 7.1, dell'Art. 7, rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno dalla stipula del contratto.
- 10.2. Successivamente, compreso l'eventuale periodo di rinnovo/proroga previsto all'art. 3 del presente Contratto, sarà aggiornato annualmente, in più o in meno, sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito al corrispondente mese dell'anno precedente, per l'indice medio dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice FOI), con un'alea del 2%.



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

Art. 11 – Deposito Cauzionale

11.1. A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. ___ del Capitolato Speciale d'Appalto, si dà atto che l'Aggiudicatario ha costituito, nelle forme e modalità previste dall'articolo 93, commi 2 e 3, e dall'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, il deposito cauzionale mediante _____ n. _____ in data ____/____/____ presso _____ dell'importo di euro _____, pari al 10% dell'importo contrattuale offerto in sede di gara.

11.2. Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'Ente dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi della ditta.

Art. 12 – Vigilanza e controllo

12.1. La vigilanza e il controllo sull'esecuzione dell'appalto competono al Consorzio che li esercita nelle forme e nei modi di cui all'ART. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, anche tramite soggetti terzi appositamente incaricati. A questo proposito, il Comune potrà incaricare anche ispettori ambientali che saranno formati e nominati dallo stesso Comune e che coadiuveranno il direttore dell'esecuzione del contratto.

12.2. Per l'esercizio della vigilanza e del controllo, il Comune e gli altri soggetti indicati al comma 12.1. possono effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, pesature, anche ricorrendo a organismi esterni, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e l'Appaltatore vi deve acconsentire. I già menzionati controlli possono essere eseguiti nel territorio di tutti i Comuni che usufruiscono del servizio fornito dall'Appaltatore e anche presso la sede operativa di quest'ultimo e sui veicoli, sui mezzi, sulle attrezzature e sui contenitori dallo stesso utilizzati.

12.3. L'Appaltatore è tenuto a collaborare con i soggetti che eseguono la vigilanza e il controllo, fornendo tutte le informazioni che gli sono richieste.

Art. 13 – Penali

13.1. In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti rilevati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, l'I.A. sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi su



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

proposta del responsabile dell'Ufficio. Per i casi di inadempienza saranno applicate penali negli importi di seguito indicati:

INADEMPIENZA	PENALE
conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di smaltimento o conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati.	da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 20.000,00 per ogni contestazione.
contaminazione e/o miscelazione di rifiuti.	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione.
il mancato adempimento di quanto ordinato dall'Ente a mezzo del suo responsabile.	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione.
mancata attivazione dei servizi previsti nel progetto nei termini indicati all'art. 31, compresa attivazione delle strutture ad accesso informatizzato e compresa attivazione dell'applicazione di cui all'art.29.	euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo per ogni servizio non attivato.
mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al punto di smaltimento/trattamento/recupero.	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione.
omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o piazza durante un turno di lavoro o raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico.	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione.
omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio.	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione.
mancato svolgimento del servizio di spazzamento.	da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 al giorno.
incompleto spazzamento.	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni carenza accertata.
utilizzo di personale privo di divise aziendali.	euro 100,00 il giorno per persona.
inadeguato stato di conservazione e manutenzione degli automezzi (al singolo automezzo potranno essere contestate contemporaneamente più infrazioni).	euro 200,00 cadauno per giorno.
mancata o incompleta attuazione del sistema di premialità nei modi descritti nel Disciplinare Tecnico relativamente alla Banca Dati Utenze.	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni carenza accertata.
INADEMPIENZA	PENALE
mancata o incompleta attuazione del sistema di premialità nei modi descritti nel Disciplinare Tecnico relativamente all'attivazione e gestione complessiva, con particolare riferimento ai punti da 1) a 4).	da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 20.000,00 per ogni contestazione.
mancata o incompleta effettuazione delle campagne informative	euro 1.000,00 per ogni carenza accertata
mancata comunicazione delle variazioni del personale impiegato nel servizio.	euro 200,00 per ogni infrazione.



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

INADEMPIENZA	PENALE
mancata presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6 nei termini indicati.	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.
mancato funzionamento del sistema di contabilizzazione dei conferimenti per una o più utenze nel servizio di raccolta domiciliare e/o presso le strutture ad accesso informatizzato.	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 1.500,00 per ogni giorno di malfunzionamento e per ogni frazione di rifiuto.
svolgimento del servizio con personale e mezzi in numero inferiore a quello dichiarato.	euro 500,00 per ogni mezzo ed unità di personale in meno accertata.
irregolarità commesse dal personale di servizio nonché per documentato comportamento scorretto verso il pubblico e/o per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni.	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione.
Mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui all'Art. 15, paragrafo 2 (75% medio annuo)	Euro 1.000,00 per ogni 0,5 punti percentuali in meno rispetto al 75%, salvo quanto disposto dall'Art. 19
altre inadempienze agli obblighi contrattuali assunti non indicate nel precedente elenco	da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 5.000,00 per ogni contestazione.

13.2. Resta comunque a carico dell'impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione.

13.3. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite raccomandata AR o pec-mail.

13.4. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante pec-mail o raccomandata AR al domicilio dell'impresa appaltatrice.

13.5. Qualora le controdeduzioni non fossero prodotte entro detto termine, si intenderà riconosciuta e accettata la contestazione e l'Ente applicherà le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procederà anche quando, ad insindacabile e incensurabile giudizio dell'Ente, le controdeduzioni dell'I.A. non consentissero di escludere ogni sua responsabilità.

13.6. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza, dal quale saranno detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non sarà capiente, le già menzionate penali e i corrispettivi



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

per le prestazioni non eseguite saranno trattenuti su quelli successivi, sino al completo recupero del credito.

13.7. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

13.8. Sarà facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetute inadempienze, così come disposto dall'art. 19.

Art. 14 – Esecuzione d'ufficio

14.1. L'Ente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'impresa appaltatrice, regolarmente affidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

14.2. In tal caso l'Ente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 17 e 19 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

14.3. Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente, aumentate di maggiorazione nei termini di legge, sarà operato dall'Ente con rivalsa sui ratei di canone dovuti dall'impresa appaltatrice, a partire dal primo giorno in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

Art. 15 – Risoluzione del Contratto

15.1. L'Ente, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Ente, compreso il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 15 per tre anni consecutivi;
- b) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'impresa appaltatrice;
- c) cessazione, cessione o fallimento dell'impresa appaltatrice;
- d) cessione o subappalto del servizio in violazione delle normative vigenti in tale materia;



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

- e) venir meno dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di gestione dei rifiuti;
- f) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
- g) mancato pagamento dei salari per oltre tre mesi agli operai impiegati dall'impresa;
- h) gravi violazioni delle normative vigenti in materia ambientale o che abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;
- i) ogni altra motivazione di cui all'articolo 108 del D.lgs. 50/2016.

15.2. In caso di rescissione del contratto per i motivi su esposti, l'impresa appaltatrice non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 16 – Modifiche unilaterali del Servizio in Appalto

16.1. Non è consentita alcuna modifica unilaterale del servizio, sia in ordine a quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'allegato Disciplinare Tecnico, sia in ordine al piano programma organizzativo di esecuzione del servizio proposto dall'impresa in sede di gara, comprese le proposte migliorative, e più in particolare i Fascicoli 1, 2, 3, 4 e 5, con i relativi allegati, contenuti nella busta “B” degli atti di gara.

16.2. Ogni eventuale modifica in ordine a quanto descritto nel precedente punto 16.1. dovrà essere autorizzata dal Consorzio e comunicata a quest'ultimo con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, durante il quale lo stesso Consorzio si riserva ogni valutazione sia di ordine tecnico che economico prima di autorizzare.

Art. 17 – Recessione unilaterale

17.1. Il Consorzio si riserva la facoltà di recesso unilaterale anticipato dal contratto per ogni causa legittima. Il provvedimento di recesso dal contratto è notificato per iscritto all'Appaltatore con preavviso di sei mesi. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato e delle forniture eseguite, escluso ogni risarcimento o indennizzo.



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

17.2. Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006 ed ai sensi delle modifiche apportate dalla L. 221/2015, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'A.G.I.R., di cui alla L.R. n. 213/2016, il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico del Consorzio. È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto. È fatta salva, inoltre, la corresponsione del prezzo residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere od altri investimenti) che rimangono in proprietà del Consorzio. Il prezzo residuo degli investimenti è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino a allora dallo stesso percepiti. Il Consorzio può recedere unilateralmente dal contratto con preavviso scritto. Il preavviso, ove possibile, è di almeno sei mesi. In tal caso, l'Appaltatore non ha diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento né a compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di veicoli, mezzi, contenitori, opere e attrezzature di sua proprietà impiegati nell'esecuzione dell'appalto. È fatto salvo il pagamento:

- a) del corrispettivo maturato per l'esecuzione delle prestazioni fino alla data del recesso (ove dovuto);
- b) del prezzo residuo, alla stessa data, dei contenitori (limitatamente a cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere e simili) che rimangono in proprietà al Comune. Il prezzo residuo di detti contenitori è dato dalle quote di ammortamento (calcolate in rate costanti annuali sul prezzo totale offerto dal concorrente per le medesime attrezzature e commisurate al tempo trascorso alla data del recesso) non comprese nel corrispettivo d'appalto sino ad allora dallo stesso percepito. Il periodo di utilità di tali beni è assunto pari a sette anni per le già menzionate rate costanti dell'ammortamento.

Art. 18 – Subentro nel rapporto contrattuale

18.1. Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'A.G.I.R., di cui alla



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

GESTIONE COMMISSARIALE

L.R. n. 213/2016, l'Appaltatore è tenuto ad accettare la eventuale sostituzione nel rapporto contrattuale del Comune di Giano Vetusto con la predetta Conferenza d'Ambito. Tale subentro rappresenta una mera eventualità. È fatto salvo, inoltre, il diritto di recesso unilaterale dal contratto come previsto all'art. 17. Ciò senza possibilità per l'Appaltatore di richiedere risarcimenti, indennizzi, compensi a qualsiasi titolo.

Art. 19 – Controversie

19.1. Le controversie tra il Consorzio e l'Appaltatore, non risolte con accordo bonario, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria presso il foro di Teramo.

Art. 20 – Restituzione di beni strumentali

20.1. Alla scadenza del contratto o nel caso di suo anticipato scioglimento, tutti i beni strumentali concessi in uso dal Consorzio all'Appaltatore devono essere restituiti gratuitamente, in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione.

20.2. Alla scadenza del contratto o nel caso di suo anticipato scioglimento, tutti i beni strumentali offerti dall'Appaltatore in sede di gara (voce a.3, Quadro Economico e Finanziario, Allegato H, Disciplinare Tecnico) rimangono di proprietà del Consorzio.

Art. 21 – Rinvio

21.1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente Contratto e nei suoi allegati, si fa rinvio al Bando, al Disciplinare di Gara ed ai suoi allegati ed al presente Schema di contratto, nonché alle norme di legge applicabili dal Capitolato Speciale d'Appalto ed al Codice civile.

Per la Stazione Appaltante

Per l'Appaltatore
